

PARTE SPECIALE

ING. CRIVELLARI SRL – Via Mazzini 54, 20871 Vimercate (MB)

C.F. e P.IVA 09244610961- n. REA MB-1903928 - Cap. Sociale 25.000 i. v.

T: 039 6083748 M: 335 6353216 crivellari@ingcrivellari.it

PARTE SPECIALE

Rev	Data approvazione	Descrizione	Approvazione	
00	10.04.17	Emissione	Amministratore unico	
			Julian W.	





INDICE

Premessa	4
Attività a rischio ed elementi fondamentali di controllo	4
SEZIONE N. 1 - ART. 24 e 25 D.LGS. 231/01 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)	
1.1 Descrizione fattispecie di reato	5
1.2 Regole di comportamento	7
1.3 Processi e attività sensibili	9
2.1 Descrizione fattispecie di reato	15
2.2 Regole di comportamento	17
2.3 Processi e attività sensibili	18
SEZIONE N. 3 – art. 24 ter D.LGS. 231/01- Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata all'infiltrazione mafiosa nell'economia	
3.1 Descrizione fattispecie di reato	24
3.2 Regole di comportamento	26
3.3 Processi e attività sensibili	28
SEZIONE N. 4 - ART. 25 - TER D.LGS. 231/01 - reati societari	30
4.1 Descrizione fattispecie di reato	30
4.2 Regole di comportamento	33
4.3 Processi e attività sensibili	35
5.1 Descrizione fattispecie di reato	39
5.2 Regole di comportamento	41
5.3 Processi e attività sensibili	41
SEZIONE 6 - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	42
6.1 Fattispecie di reato	
6.2 Regole di comportamento	
6.3 Processi e attività sensibili	
SEZIONE N. 7 - ART. 25 - OCTIES D.LGS. 231/01 - reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni	
utilita' di provenienza illecita E AUTORICICLAGGIO, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	

ING. CRIVELLARI SRL



7.1 Descrizione fattispecie di reato	45
7.2 Regole di comportamento	46
7.3 Processi e attività sensibili	48
SEZIONE N. 8 - ART. 25 - novIES D.LGS. 231/01 – reati in materia di violazione del diritto d'autore	51
8.1 Descrizione fattispecie di reato	51
8.2 Regole di comportamento	54
8.3 Processi e attività sensibili	55
SEZIONE N.9 - ART. 25 - UNDECIES D.LGS. 231/01 - reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni di all'autorita' giudiziaria	57
9.1 Descrizione fattispecie di reato	57
9.2 Regole di comportamento	57
9.3 Processi e attività sensibili	58
SEZIONE N.10 - reati ambientali	60
10.1 Descrizione fattispecie di reato	60
10.2 Regole di comportamento	65
10.3 Processi e attività sensibili	66
SEZIONE N. 11 - ART. 25 - duoDECIES D.LGS. 231/01 – impiego di manodopera irregolare	66
11.1 Descrizione fattispecie di reato	66
11.2 Regole di comportamento	66
11.2 Processi a attività cancibili	67



Premessa

Nel presente documento si riporta la descrizione delle fattispecie di reato raggruppate per le seguenti categorie rilevabili per il Modello 231/01 di ING. CRIVELLARI SRL:

- 1. Reati contro la PA ART. 24 e ART. 25 D.lgs. 231/2001
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati -ART 24-bis D.lgs. 231/2001
- 3. Disposizioni in materia di criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa Art. 24-ter D.lqs. 231/2001
- 4. Reati societari ART. 25-ter D.lgs. 231/2001
- 5. Delitti contro la personalità individuale ART 25-quinquies D.lgs. 231/01
- 6. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime ART 25-septies D.lgs. 231/2001
- 7. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ART.25 -octies D.lgs. 231/2001
- 8. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore ART.25 -nonies D.lgs. 231/2001
- 9. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ART.25-decies D.lgs. 231/2001
- 10. Reati ambientali ex. art. 25-undecies D.lgs. 231/01
- 11. Impiego manodopera irregolare ART. 25-duodecies D.lgs. 231/01
- 12. Altre categorie di reati

Per alcune categorie di reati si riporta un elenco dei principi di comportamenti generici suggeriti per la prevenzione degli illeciti.

Attività a rischio ed elementi fondamentali di controllo

Nelle tabelle riportate di seguito sono descritte le aree o attività sensibili relative alle categorie di reato elencati nel paragrafo precedente quali risultati dall'analisi dei processi e dei rischi dell'Ente.



SEZIONE N. 1 - ART. 24 E 25 D.LGS. 231/01 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (TRUFFE)- REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CORRUZIONE E CONCUSSIONE)

1.1 Descrizione fattispecie di reato

Malversazione a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 316- bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 2, n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare:
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Concussione (art. 317 c.p.)



Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Circostanze aggravanti (art. 319- bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter co1 e 2 c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 -quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.



La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

1.2 Regole di comportamento

Le regole di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale – Sezione 1, si applicano a tutti i destinatari del Modello che intervengono nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per nome e per conto della Società.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare le regole di comportamento, i protocolli e le procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'organismo di vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai destinatari è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;



- nominare uno o più responsabili interni a mantenere i rapporti con la P.A. specificandone responsabilità, ruoli e mansioni;
- effettuare pagamenti che garantiscano la tracciabilità delle uscite finanziarie. È generalmente vietato effettuare pagamenti in contanti, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione:
- fornire dichiarazione veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti. In caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto.
- porre particolare attenzione nella fase di attuazione degli adempimenti amministrativi per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, etc. e riferire immediatamente all'Odv eventuali situazioni di irregolarità;
- utilizzare in modo appropriato i sistemi informatici e telematici aziendali e quelli in uso nei rapporti con la Pubblica amministrazione al fine di evitare alterazione degli archivi;

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti in violazione del Codice Etico delle norme comportamentali e delle procedure aziendali.



1.3 Processi e attività sensibili

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01 possono verificarsi nei rapporti con le Pubbliche Amministrazione intrattenuti dalla Società in Italia o all'estero con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

È considerato **pubblico ufficiale** colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, specificandosi che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e del svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi (art. 357 del cod. pen.). I "pubblici poteri" qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario, e quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa.

Sono **incaricati di pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate e non la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione ed è necessario verificare se essa sia o non disciplinata da norme del diritto pubblico. Esempi di incaricati di pubblico servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per ING. CRIVELLARI sono principalmente:

Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
Progettazione e gestione di corsi di formazione	 Organizzazione attività formative/orientative finanziate (sistema DOTE, L.236, Fondo Professioni, Provincia) Invio documentazione 	Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore ad esempio in fase di verifica e controllo;		 Segregazione tra funzioni operative di controllo Promozione attività formative finanziate (procedura promozione) 	BASSO
	mediante sistema	Falsificazione, alterazione		Gestione delle iscrizioni	

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

Pagina 9 di 67





Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
	telematico della PA Controllo dei contenuti didattici Certificazione delle competenze Creazione ATS e partnership	e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio/superamento step/analisi da parte di enti pubblici, es. truffa/falsificazione di certificazioni.		e richieste DOTE (database); • Verifiche e controlli attività formative (iniziali, intermedi e finali); • Formalizzazioni accordi di partnership/convenzioni e ATS a livello territoriale/nazionale/eur opeo • Archiviazione della documentazione relativa alle attività formative.	
Processi di supporto per attività finanziate dalla Regione Lombardia: erogazione corsi		 Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere vantaggio, es. truffa/ falsificazione di documenti per rendicontazione 	MEDIO	 Gestione in qualità del processo (processi supporto) Certificazione delle spese da parte di consulente esterno Tracciabilità e Archivio della documentazione relativa alle attività formative Segregazione tra funzioni operative di controllo 	BASSO
Servizi di consulenza e	 Consulenza e servizi per aziende ed enti territoriali. 	Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per	MEDIO	Tracciabilità delle attività e servizi con evidenza stato della commessa e	BASSO



Bassassas	A (() d ()	Modalità commissione dei	Rischio	Presidio di controllo	Rischio residuo
progettazione	Attività	reati ottenere trattamenti di favore; • Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere vantaggio	potenziale	referente interno che ha in carico le attività Monitoraggio delle commesse Archivio della documentazione relativa alle commesse Segregazione tra funzioni operative di controllo	
Gestione contabile- amministrativa e finanziaria	 Fatturazione Attiva Gestione contabile- amministrativa Rapporti con Studio Commercialista esterno Adempimenti e dichiarazioni Redazione del bilancio 	 Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti/debiti, strumentali a creazione di fondi neri; Esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; False fatturazioni finalizzate al compimento di reati di riciclaggio o per creazioni di fondi neri da 	BASSO	 Fatturazione mensile sulla base di accordi presenti nell'offerta Tracciabilità della documentazione e dei controlli contabili e rapporti con studio consulenza estero (per registrazione contabile, predisposizione bilanci, libri sociali e adempimenti); Accesso autorizzato a sistemi telematici PA per adempimenti (versamenti ritenute, F24); Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili (prima 	BASSO



Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
		destinare a pratiche corruttive		nota e adempimenti contabili/tributari, etc.); • Utilizzo di strumenti per pianificazione e controllo economico e finanziario.	
Gestione verifiche ispettive della PA	Verifiche da parte RL (accreditamento e progetti finanziati), Provincia, Ente previdenziali, agenzia delle Entrate, Nuclei operativi ASL, Ispettorato del lavoro, etc.	 Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere vantaggio, es. buon esito della verifica/ispezione; Occultamento di documenti con artifici, al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo legalmente attribuite ai soci, organi sociali o alle società di revisione. 	MEDIO	 Tracciabilità delle verifiche svolte da soggetti pubblici o incaricati pubblico servizio (Verbale pubblico ufficiale); Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili (Verbali, etc.); Tracciabilità delle attività e servizi con evidenza stato della commessa e referente interno che ha in carico le attività; Segregazione tra funzioni operative di controllo 	BASSO
Ottenimento di autorizzazioni, permessi e licenze della Pubblica	Rilascio autorizzazioni e certificati (es: prevenzione incendi; accessibilità a	Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore ad esempio in fase	MEDIO	 Aggiornamento ed esame della normativa accreditamento; Tracciabilità della verifica dei requisiti e della 	BASSO



Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
Amministrazione	diversamente abili, etc.)	di accreditamento; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. truffa volta a garantirsi ottenimento di licenza, permesso o certificato;		documentazione richiesta (certificati, documentazione, SQ, etc.); • Accesso autorizzato al sistema telematico RL; • Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili.	
Acquisizione e gestione dei contributi e finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione	Richiesta di contributi e finanziamenti per attività di sviluppo, innovazione o per investimenti	 Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere vantaggio, es. buon esito della domanda di contributo 	BASSO	 Aggiornamento ed esame della normativa accreditamento; Tracciabilità della verifica dei requisiti e della documentazione richiesta (certificati, documentazione, SQ, etc.); Accesso autorizzato al sistema telematico RL; Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili. 	BASSO
Gestione accreditamento Regione Lombardia	 Analisi e verifica possesso dei requisiti richiesti; Inoltro domanda di accreditamento tramite sistema telematico 	Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore ad esempio in fase di accreditamento;	MEDIO	 Aggiornamento ed esame della normativa accreditamento; Tracciabilità della verifica dei requisiti e della documentazione richiesta 	BASSO



Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
1100000	della PA.	 Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. truffa volta a garantirsi l'esito positivo in fase di verifica dei requisiti di accreditamento; Alterazione sistemi telematici della PA per modificare dati o informazioni, immissione di dati o informazioni false al fine ad es. di ottenere accreditamento. 	POTOTIZIUTO	(certificati, documentazione, SQ, etc.); Accesso autorizzato al sistema telematico RL; Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili.	
Negoziazione e stipula contratti con la PA	Trattative dirette con la PA e/o partecipazione a bandi / gare di evidenza pubblica	 Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere vantaggio, es. buon esito della domanda di contributo. 	MEDIO	 Tracciabilità delle trattative in essere con la PA; Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili. 	BASSO



SEZIONE N. 2 - ART. 24 – BIS D.LGS. 231/01 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

2.1 Descrizione fattispecie di reato

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

Pagina 15 di 67





Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro



2.2 Regole di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale – Sezione 2, si applicano a tutti i destinatari del Modello che intervengono nei processi ITC o che fanno utilizzo dei sistemi informatici aziendali, e in particolare:

- Amministratore di sistema;
- Responsabili trattamento dati e incaricati trattamento dei dati (ai sensi del D.lgs. 196/03);
- Responsabili ICT.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare le regole di comportamento, i protocolli e le procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'organismo di vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai destinatari è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione dei sistemi informatici e telematici interni ed esterni (ad esempio Regolamento Informatico);
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità dei sistemi informatici e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano;
- osservare la disciplina in materia di privacy e trattamento dei dati (D.lgs. 196/2003 e s.s.m.i.i. e normative / delibere Autorità Garante della Privacy).

È fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. art. 24-bis del D.lgs. 231/2001;
- manomettere e/o danneggiare i sistemi informatici attuando comportamenti non corretti dal punto di vista normativo;
- falsificare documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici;
- detenere o diffondere abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici protetti;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere i sistemi informatici;
- interrompere o impedire illecitamente comunicazioni informatiche interne;
- danneggiare dati, informazioni o programmi informatici (sono inclusi anche quei dati necessari nei rapporti Società-Stato, con altri enti pubblici)
- utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni per compiere una delle condotte di cui sopra;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati.




2.3 Processi e attività sensibili

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per ING. CRIVELLARI sono principalmente:

			M	odalità commissione dei		Rischio		Presidio di controllo	Rischio residuo
Processo		Attività		reati	р	otenziale			
Progettazione e gestione di corsi di formazione	•	Organizzazione attività formative/orientative finanziate (sistema DOTE, L.236, Fondo Professioni, Provincia) Invio documentazione mediante sistema telematico della PA Controllo dei contenuti didattici Certificazione delle competenze Creazione ATS e partnership	•	Acquisizione e diffusione di opere di ingegno o parti di esse protette Alterazione sistemi telematici della PA per modificare dati o informazioni, immissione di dati o informazioni false al fine ad es. di ottenere contributi e esiti favorevoli.		MEDIO	•	Segregazione tra funzioni operative di controllo Accesso autorizzato al sistema telematico della PA; Archiviazione della documentazione relativa alle attività formative.	BASSO
Processi di supporto per attività finanziate dalla Regione Lombardia: erogazione corsi	•	Rendicontazione delle spese Gestione amministrativa e controllo economico	•	Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere vantaggio, es. truffa/ falsificazione di documenti per rendicontazione		MEDIO	•	Gestione in qualità del processo (processi supporto) Certificazione delle spese da parte di consulente esterno Tracciabilità e Archivio della documentazione	

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

Pagina 18 di 67



Tel.: 039 6083748; Cell.: 335 6353216; E-mail: crivellari@ingcrivellari.it





Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
			DA GOO	relativa alle attività formative • Segregazione tra funzioni operative di controllo	D. 1000
Gestione contabile- amministrativa e finanziaria	 Fatturazione Attiva Gestione contabile- amministrativa Rapporti con Studio Commercialista esterno Adempimenti e dichiarazioni Redazione del bilancio civilistico 	 Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti/debiti, strumentali a creazione di fondi neri; Esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; alse fatturazioni finalizzate al compimento di reati di riciclaggio o per creazioni di fondi neri da destinare a pratiche corruttive 	BASSO	 Fatturazione mensile sulla base di accordi presenti nell'offerta Tracciabilità della documentazione e dei controlli contabili e rapporti con studio consulenza estero (per registrazione contabile, predisposizione bilanci, libri sociali e adempimenti); Accesso autorizzato a sistemi telematici PA per adempimenti (versamenti ritenute, F24); Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili (prima nota e adempimenti contabili/tributari, etc.); Utilizzo di strumenti per pianificazione e controllo economico e finanziario. 	BASSO



			M	lodalità commissione dei	Rischio		Presidio di controllo	Rischio residuo
Processo		Attività		reati	potenziale			
Processi di supporto per attività finanziate dalla Regione Lombardia: erogazione corsi	•	Rendicontazione delle spese Gestione amministrativa e controllo economico		Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere vantaggio, es. truffa/ falsificazione di documenti per rendicontazione	MEDIO	•	Gestione in qualità del processo (processi supporto); Certificazione delle spese da parte di consulente esterno Tracciabilità e Archivio della documentazione relativa alle attività formative Segregazione tra funzioni operative di controllo	BASSO
Gestione contabile- amministrativa e finanziaria	•	Fatturazione Attiva Gestione contabile- amministrativa Rapporti con Studio Commercialista esterno Adempimenti e dichiarazioni • Redazione del bilancio civilistico	•	Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti/debiti, strumentali a creazione di fondi neri; Esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; False fatturazioni finalizzate al compimento di reati di riciclaggio o per creazioni di fondi neri da destinare a	BASSO	•	Fatturazione mensile sulla base di accordi presenti nell'offerta Tracciabilità della documentazione e dei controlli contabili e rapporti con studio consulenza estero (per registrazione contabile, predisposizione bilanci, libri sociali e adempimenti); Accesso autorizzato a sistemi telematici Pa per adempimenti (versamenti ritenute, F24); Archiviazione della documentazione relativa	BASSO



Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
		pratiche corruttive	•	ad attività sensibili (prima nota e adempimenti contabili/tributari, etc.); • Utilizzo di strumenti per pianificazione e controllo economico e finanziario	
Gestione sistema informativo e tutela della Privacy aziendale	 Sistemi informativi Sito web Privacy aziendale, sicurezza e protezione dei dati Gestione corsi ed emissione attestati Corrispondenza 	 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria; Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o 	MEDIO	Conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy e sicurezza dei dati (aggiornamento DPS aziendale) Corretta gestione delle password aziendali Utilizzo di dispositivi per la sicurezza e ripristino dei dati e regole per l'accesso agli archivi Controllo e aggiornamento delle licenze e dei programmi Divieto assoluto a tutto il personale ad utilizzare le firme digitali presenti in database senza l'assenso dell'autore	



_		Modalità commissione dei	Rischio	Presidio di controllo	Rischio residuo		
Processo	Attività	reati	potenziale				
		comunque di pubblica utilità; Frode informatica del certificatore di firma elettronica; Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Utilizzo di firme digitali ad insaputa dell'autore.					
Gestione accreditamento Regione Lombardia	 Analisi e verifica possesso dei requisiti richiesti; Inoltro domanda di accreditamento tramite sistema telematico della PA. 	Alterazione sistemi telematici della PA per modificare dati o informazioni, immissione di dati o informazioni false al fine ad es. di ottenere accreditamento.	MEDIO	 Accesso autorizzato a sistema telematico RL; Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili. 	1		



			M	odalità commissione dei	Rischio		Presidio di controllo	Rischio residuo
Processo		Attività		reati	potenziale			
Selezione e gestione del personale	perso aden • Form /Aggi perio • Gest aden	zione /gestione del onale (paghe e npimenti); nazione iornamento odico; ione degli npimenti sulente del lavoro).	-	Assunzione di persone legate a pubblici funzionari per acquisire favori dagli stessi; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere indebito vantaggio; Immissione di dati o informazioni false sistemi telematici della PA; Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.	MEDIO	•	Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere indebito vantaggio; Immissione di dati o informazioni false sistemi telematici della PA (ad es. versamento di contributi/ritenute); Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.	BASSO



SEZIONE N. 3 – ART. 24 *TER* D.LGS. 231/01- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ALL'INFILTRAZIONE MAFIOSA NELL'ECONOMIA

3.1 Descrizione fattispecie di reato

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs. 231/2001 dall'art. 10 della Legge 146/2006 "ratifica della convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale". In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale. L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale s'inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.). Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

Pagina 24 di 67





tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
- 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.



Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso.

Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2 lett. a), numero 5), c.p.p.)

Articolo 407 codice procedura penale

(Termini di durata massima delle indagini preliminari)

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
- 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
- a) i delitti appresso indicati: (omissis)
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis .

3.2 Regole di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale – Sezione 3, si applicano a tutti i destinatari del Modello che intervengono nei processi commerciali o in attività che comportano accordi o relazioni con soggetti terzi.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare le regole di comportamento, i protocolli e le procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'organismo di vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai destinatari è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti o rapporti e partnership con terze parti;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con le terze parti, pubbliche e private, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza:
- verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, consulenti, agenti, partner commerciali coinvolti nei processi sensibili sopra specificati, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231/2001;
- non riconoscere, in favore dei collaboratori, consulenti, agenti e fornitori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. artt. 24-ter del D.lgs. 231/2001;
- utilizzare anche occasionalmente la Società, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.



I delitti di cui all'art. 24 ter del Decreto non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società, questo a causa del fatto che i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei c.d. reati presupposto ad un numero indeterminato di ipotesi criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D.lgs. 231/2001 – "tramite" un'associazione per delinquere.

E' comunque possibile individuare nei rapporti commerciali e professionali o nelle partnership intrattenute con terzi, l'ambito in cui potenzialmente i reati cui all'art. 24 ter si possono configurare.



3.3 Processi e attività sensibili

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per ING. CRIVELLARI sono principalmente:

			M	odalità commissione dei	Rischio		Presidio di controllo	Rischio residuo
Processo		Attività		reati	potenziale			
Approvvigionamento di beni e servizi	•	Selezione e valutazione dei fornitori di beni e servizi Stipula contratti e incarichi	•	Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti; Falsificazione, alterazione e/o omissione nella documentazione al fine di ottenere indebito vantaggio; Ricettazione e/o Riciclaggio, utilizzo e impiego di beni di provenienza illecita Accordi con fornitori di dubbia professionalità e onorabilità	BASSO	•	Segregazione tra funzioni operative di controllo Procedura presente Elenco fornitori fidelizzati Richiesta di più preventivi/offerte Questionari Formalizzazione scritta degli accordi contrattuali, delle modalità di erogazione o di fornitura e delle contropartite economiche (contratti, lettere di incarico, ordini, etc.) autorizzati dalla Direzione Monitoraggio delle attività di erogazione e controllo delle forniture Archivio ordini	BASSO

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

BUREAU VERITAS
Certification



		Modalità commissione dei	Rischio	Presidio di controllo	Rischio residuo
Processo	Attività	reati	potenziale		
Processo Progettazione e gestione di corsi di formazione	Organizzazione attività formative/orientative finanziate (sistema DOTE, L.236, Fondo Professioni, Provincia) Invio documentazione mediante sistema telematico della PA Controllo dei contenuti didattici Certificazione delle competenze Creazione ATS e partnership	Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore ad esempio in fase di verifica e controllo; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio/superamento step/analisi da parte di enti pubblici, es. truffa/falsificazione di certificazioni; ATS con controparti di dubbia professionalità e onorabilità	MEDIO MEDIO	Segregazione tra funzioni operative di controllo Verifiche e controlli attività formative (iniziali, intermedi e finali); Formalizzazioni accordi di partnership/convenzioni e ATS a livello territoriale/nazionale/euro peo Archiviazione della documentazione relativa alle attività formative.	BASSO



SEZIONE N. 4 - ART. 25 - TER D.LGS. 231/01 - REATI SOCIETARI

4.1 Descrizione fattispecie di reato

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 son di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e de lle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituisca più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

BUREAU VERITAS
Certification



- 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
- 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
- 3. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi".

All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile.

Formazione fittizia del capitale. (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di



beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
- 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
- 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
- 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
- 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c)

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

- 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.
- 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
- 3. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



4.2 Regole di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale Sezione 7 si applicano a tutti i destinatari del Modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare regole di comportamento, protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'organismo di vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai destinatari è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società:
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli organi di controllo e con parti terze societarie sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. artt. 25-ter del D.lgs. 231/2001;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società:
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale;
- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della Società controllante fuori dai casi
 previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non
 distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;



- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della Società di revisione o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dall'ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.



4.3 Processi e attività sensibili

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per ING. CRIVELLARI sono principalmente:

Processo		Attività	M	odalità commissione dei reati	Rischio potenziale		Presidio di controllo	Rischio residuo
Gestione contabile- amministrativa e finanziaria	•	Fatturazione Attiva Gestione contabile- amministrativa Rapporti con Studio Commercialista esterno Adempimenti e dichiarazioni Redazione del bilancio civilistico	•	Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti/debiti, strumentali a creazione di fondi neri; Esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; False fatturazioni finalizzate al compimento di reati di riciclaggio o per creazioni di fondi neri da destinare a pratiche corruttive	BASSO	•	Fatturazione mensile sulla base di accordi presenti nell'offerta Tracciabilità della documentazione e dei controlli contabili e rapporti con studio consulenza estero (per registrazione contabile, predisposizione bilanci, libri sociali e adempimenti); Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili (prima nota e adempimenti contabili/tributari, etc.); Utilizzo di strumenti per pianificazione e controllo economico e finanziario	BASSO

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

BUREAU VERITAS
Certification



Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo			
Gestione degli incassi e dei pagamenti (flussi finanziari)		 Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontaz ione di contributi; Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale. Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento. 	BASSO	 Tracciabilità degli incassi e pagamenti autorizzati da Direzione previo controllo amministrazione (firma elenco pagamenti mensile); Quadratura settimanale della cassa contanti (piccole spese) Riconciliazione estratti conti mensile Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili (estratti conti, reversali, giustificativi di spesa, etc.). 	BASSO			
Gestione rapporti tra amministratori, soci e organi di controllo	 Gestione attività strumentali alla convocazione e deliberazione di assemblea; Predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea. Gestione rapporti con organi sociali e soci nell'esercizio dei poteri 	Compimento di atti simulati o fraudolenti che determinano la maggioranza in assemblea; impedimento e ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione	MEDIO	 Procedure definite da Statuto e codice civile Tracciabilità delle comunicazioni Archivio della documentazione sensibile 	BASSO			



Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
11006330	di controllo loro conferiti	Teati	poteriziale		
	ex lege.				
	-				
Gestione incombenze	Delibere aventi ad	• Formazione, aumento e	BASSO	• Procedure definite da	BASSO
societarie: operazioni	oggetto operazioni sul	rappresentazione di un		Statuto e codice civile	
sul capitale e	capitale sociale/azioni e	capitale sociale fittizio;		Tracciabilità delle delibere	
operazioni su quote e	quote	Restituzione illegittima,		relative ad operazioni sul	
azioni		palese o simulata, dei		capitale sociale	
		conferimenti effettuati dai		Archivio della	
		soci o liberazione di costoro		documentazione sensibile	
		dall'obbligo di eseguirli;			
		Riduzione illegittima del			
		patrimonio sociale			
		indisponibile;			
		Lesione all'integrità del			
		capitale sociale o delle			
		riserve non distribuibili,			
		tramite acquisto o			
		sottoscrizione di azioni o			
		quote proprie fuori dei casi			
		consentiti dalla legge;			
		Operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione			
		senza il rispetto delle tutele			
		poste dalla legge a tutela			
		dei creditori (pubblicità e			
		termini dilatori funzionali a			
		eventuali opposizioni);			
		Agevolazione alla Indebita			
		ripartizione di beni sociali			



Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
		da parte dei liquidatori.			



SEZIONE N. 5 - ART. 25 - *QUINQUIES* D.LGS. 231/01 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

5.1 Descrizione fattispecie di reato

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (1)

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. (3)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

Pagina 39 di 67





Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis. c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
- Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:



- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

5.2 Regole di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale – Sezione 10 si applicano a tutti i destinatari del Modello che intervengono di selezione del personale.

Lo scopo della sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'organismo di vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai destinatari è richiesto di:

- osservare regole e principi del codice etico;
- osservare le procedure e i protocolli per l'assunzione e la gestione del personale adottati dalla società:
- osservare i CCNL in vigore per i dipendenti di Ente
- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori e con i colleghi, nonché con qualsiasi altro interlocutore, un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza;
- utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dalla società in modo conforme alla normativa ed alle regole della società.

È fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. artt. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali.

5.3 Processi e attività sensibili

Si ritiene non sussistenti processi o attività sensibili in questo ambito per ING. CRIVELLARI.



SEZIONE 6 - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1 Fattispecie di reato

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (1)

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

6.2 Regole di comportamento

La Società ispira la sua condotta ai seguenti principi di controllo a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- osservare le regole e principi del Codice Etico;
- osservare gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), e da ogni altra normativa vigente in tema di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro;
- osservare i CCNL in vigore per i dipendenti della Società;
- comunicare con tempestività al RSPP e all'OdV eventuali situazioni di rischio o pericolo (ad esempio mancati infortuni) o violazioni norme comportamentali (ad esempio contenute nel Codice Etico) in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e salute dei lavoratori e la continua identificazione e valutazione dei rischi (DVR);
- informare i lavoratori delle conseguenze derivanti del mancato rispetto delle norme previste per la gestione della sicurezza;
- definire le modalità di gestione degli infortuni e dei mancati infortuni;
- garantire idonee e sufficienti risorse umane e materiali opportunamente formate e in possesso di qualifiche professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi della società in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



• definire modalità per la manutenzione periodica o straordinaria degli impianti e delle attrezzature.



I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per ING. CRIVELLARI sono principalmente:

_			M	odalità commissione dei	Rischio		Presidio di controllo	Rischio residuo
Processo Gestione sicurezza e igiene sul lavoro	•	Pianificazione del SGSL (individuazione dei rischi; politica e pianificazione delle spese) Attuazione del SGSL (organizzazione della struttura; gestione procedure del sistema; attività di formazione/informazion e) Monitoraggio del SGSL (attività di audit e verifica) Riesame del SGSL	•	Mancata applicazione e rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro - es.D.lgs 81/08 e ss.mm. Corruzione di pubblico ufficiale per ottenere trattamenti di favore ad esempio in fase di ispezione o verifica o per rilascio di specifiche autorizzazioni e permessi; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. truffa volta a garantirsi l'esito positivo in fase di verifica dei requisiti normativi Mancata valutazione di determinati rischi	potenziale MEDIO	•	Conformità agli adempimenti previsti dal decreto 81/08 (aggiornamento DVR, formazione obbligatoria, etc.) Formalizzazione di un organigramma per la sicurezza e nomine Formalizzazione di un piano di formazione per controllare scadenze formative e aggiornamento documentazione	BASSO

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

BUREAU VERITAS
Certification



SEZIONE N. 7 - ART. 25 - OCTIES D.LGS. 231/01 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

7.1 Descrizione fattispecie di reato

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro а dodici anni con la multa da euro 1.032 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla omissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

Pagina 45 di 67





1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7.2 Regole di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale – Sezione 13 si applicano a tutti i destinatari del Modello che intervengono nei processi commerciali e finanziari.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare regole di comportamento, protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'organismo di vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai destinatari fine è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione delle risorse e dei flussi finanziari e di tesoreria;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli istituti di credito sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- verificare la regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione;
- verificare l'esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;
- verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- predisporre o realizzare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità del capitale sociale e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme di legge sia delle procedure aziendali (tra cui in particolare il Codice Etico);
- divieto di esporre in tali comunicazioni fatti non corrispondenti al vero o occultare fatti relativi alla gestione economica e finanziaria;
- gli incarichi conferiti a consulenti devono essere redatti per iscritto, indicando le motivazioni alla base del rapporto instaurato e il compenso pattuito;
- anche i contratti stipulati con i fornitori e i partners devono essere redatti per iscritto, specificando tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

E' fatto esplicito divieto di:



- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. artt. 25-octies del D.lgs 231/2001;
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali;



Non si ipotizzano processi e attività sensibili in questo ambito per ING. CRIVELLARI.

Processo		Attività	M	odalità commissione dei reati	Rischio potenziale		Presidio di controllo	Rischio residuo
Approvvigionamento di beni e servizi	•	Selezione e valutazione dei fornitori di beni e servizi Stipula contratti e incarichi	•	Incarichi a persone/società gradite ad ente pubblico; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti; Falsificazione, alterazione e/o omissione nella documentazione al fine di ottenere indebito vantaggio; Ricettazione e/o Riciclaggio, utilizzo e impiego di beni di provenienza illecita Accordi con fornitori di dubbia professionalità e onorabilità	BASSO	•	Segregazione tra funzioni operative di controllo Procedura presente Elenco fornitori fidelizzati Richiesta di più preventivi/offerte Questionari Formalizzazione scritta degli accordi contrattuali, delle modalità di erogazione o di fornitura e delle contropartite economiche (contratti, lettere di incarico, ordini, etc.) autorizzati dalla Direzione Monitoraggio delle attività di erogazione e controllo delle forniture Archivio ordini	BASSO

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification



		Modalità commissione dei	Rischio	Presidio di controllo	Rischio residuo
Processo	Attività	reati	potenziale		
Gestione contabile- amministrativa e finanziaria	 Fatturazione Attiva Gestione contabile- amministrativa Rapporti con Studio Commercialista esterno Adempimenti e dichiarazioni Redazione del bilancio civilistico 	 Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti/debiti, strumentali a creazione di fondi neri; Esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; False fatturazioni finalizzate al compimento di reati di riciclaggio o per creazioni di fondi neri da destinare a pratiche corruttive 	BASSO	 Fatturazione mensile sulla base di accordi presenti nell'offerta Tracciabilità della documentazione e dei controlli contabili e rapporti con studio consulenza estero (per registrazione contabile, predisposizione bilanci, libri sociali e adempimenti); Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili (prima nota e adempimenti contabili/tributari, etc.); Utilizzo di strumenti per pianificazione e controllo economico e finanziario 	BASSO
Gestione degli incassi e dei pagamenti (flussi finanziari)	 Gestione Incassi e Pagamenti (tramite c/c - mezzo bonifico) Rapporti con Istituti di Credito (apertura conti correnti, firme, richiesta fidi etc.) Cassa 	 Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontaz ione di contributi; Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per 	BASSO	 Tracciabilità degli incassi e pagamenti autorizzati da Direzione previo controllo amministrazione (firma elenco pagamenti mensile); Accesso autorizzato sistema home banking; Quadratura settimanale della cassa contanti 	BASSO



Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
		importi inferiori al corrispettivo reale. Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento.		 (piccole spese) Riconciliazione estratti conti mensile Archiviazione della documentazione relativa ad attività sensibili (estratti conti, reversali, giustificativi di spesa, etc.). 	



SEZIONE N. 8 - ART. 25 - *NOVIES* D.LGS. 231/01 – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

8.1 Descrizione fattispecie di reato

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante aualsiasi un'opera dell'ingegno parte connessioni genere, protetta, b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
- 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge 633/1941 comma 3)

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

ISO 9001
BUREAU VERITAS



rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171- bis legge n. 633/1941 comma 1)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dei dati (art. 171-bis legge 633/1941 comma 2)

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941)

- 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a)
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in



noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa:
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

- 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad eccesso condizionato effettate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171- octies legge n. 633/1941)

- 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
- 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.



8.2 Regole di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale – Sezione 14 si applicano a tutti i destinatari del Modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare regole di comportamento, protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'organismo di vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai destinatari è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano utilizzo di opere o prodotti tutelati dal diritto di autore.

È fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. art. 25-novies del D.lgs. 231/2001;
- scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- acquistare licenze software da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità autenticità del software;
- installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa;
- utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni per compiere una delle condotte di cui sopra;
- distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati.



I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per ING. CRIVELLARI sono principalmente:

		Modalità commissione dei	Rischio	Presidio di controllo	Rischio residuo
Processo	Attività	reati	potenziale		
Processo Progettazione e gestione di corsi di formazione	Organizzazione attività formative/orientative finanziate (sistema DOTE, L.236, Fondo Professioni, Provincia) Invio documentazione mediante sistema telematico della PA Controllo dei contenuti	Acquisizione e diffusione di opere di ingegno o parti di esse protette	MEDIO	Segregazione tra funzioni operative di controllo Archiviazione della documentazione relativa alle attività formative.	BASSO
	 didattici Certificazione delle competenze Creazione ATS e partnership 				
Gestione sistema informativo e tutela della Privacy aziendale	 Sistemi informativi Sito web Privacy aziendale, sicurezza e protezione dei dati Gestione corsi ed emissione attestati 	Utilizzo di firme digitali ad insaputa dell'autore.	MEDIO	 Conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy e sicurezza dei dati (aggiornamento DPS aziendale) Corretta gestione delle password aziendali 	BASSO

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

Pagina 55 di 67



C.F. e P.IVA: 09244610961; REA: MB-1903928; Cap. Soc.: € 25.000 i.v. Tel.: 039 6083748; Cell.: 335 6353216; E-mail: <u>crivellari@ingcrivellari.it</u>





Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo Rischio resid
	Corrispondenza			 Utilizzo di dispositivi per la sicurezza e ripristino dei dati e regole per l'accesso agli archivi Controllo e aggiornamento delle licenze e dei programmi Divieto a tutto il personale ad utilizzare le firme digitali presenti in database senza l'assenso dell'autore



SEZIONE N.9 - ART. 25 - *UNDECIES* D.LGS. 231/01 - REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

9.1 Descrizione fattispecie di reato

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

9.2 Regole di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale Sezione 15 si applicano a tutti i destinatari del Modello che intervengono nei processi di contenzioso societario.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'organismo di vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai destinatari fine è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività di contenzioso giudiziale.

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente la fattispecie di reato prevista dall'art. 25-decies del D.lgs. 231/01
- di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.





I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per ING. CRIVELLARI sono principalmente:

Processo		Attività	M	odalità commissione dei reati	Rischio potenziale	9	Presidio di controllo Rischio residuo
Selezione e gestione del personale	•	Selezione /gestione del personale (paghe e adempimenti); Formazione /Aggiornamento periodico; Gestione degli adempimenti (consulente del lavoro)	•	Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.	MEDIO		 Ricerca e selezione del personale mediante società specializzate o CV Rispetto della normativa a tutela della privacy dei dipendenti;
Gestione contenzioso e pre-contenzioso	•	Gestione contenzioso legale ed extra- giudiziale	•	Corruzione di pubblico ufficiale di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (pronunce favorevoli in sede di contenzioso); Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni	BASSO		Le informazioni circa eventuali procedimenti sono da ritenersi riservate al vertice societario che si avvale del supporto di legali esterni specifici per ambito. Tracciabilità: tutta la documentazione di processo viene correttamente ed opportunamente archiviata BASSO BASSO BASSO

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

Pagina 58 di 67





Processo	Attività	Modalità commissione dei reati	Rischio potenziale	Presidio di controllo	Rischio residuo
		mendaci.		l'amministrazione.	
				Al Presidente è conferita	
				la rappresentanza legale	
				della società come da	
				Statuto.	



SEZIONE N.10 - REATI AMBIENTALI

10.1 Descrizione fattispecie di reato

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n.152/2006, art. 137)

- 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
- (omissis)
 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.
- 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)

170410_Parte speciale_ING CRIVELLARI_Rev.00

Pagina 60 di 67





11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(omissis)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256)

- 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
- 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (omissis)

Bonifica dei siti (D.lgs. n. 152/2006, art. 257)

- 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.
- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
- 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.



Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258)

(omissis)

- 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. (omissis)

Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260)

- 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. (omissis)

Sistema tracciabilità dei rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-bis)

(omissis)

- 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.



9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. (omissis)

Violazione limiti emissioni (D.lgs. n.152/2006, art. 279)

(omissis)

- 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (omissis)
- 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

 (omissis)

Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione e norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992 artt. 1, 2, 3bis, 6) (omissis)

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993 art.3)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
- 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
- 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.



Inquinamento provocato dalle navi (D.lgs. 202/2007)

(omissis)

Inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'art 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema:

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compressione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste per i medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.



10.2 Regole di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale – Sezione 16 si applicano a tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati ed in particolare:

- Rappresentante Legale;
- Delegato Ambiente;
- Direttore di Stabilimento:
- Responsabile Ambiente;
- Lavoratori.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare regole di comportamento, protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello:
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'organismo di vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai destinatari è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare gli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 (testo unico ambiente) e s.m.i.;
- osservare le leggi, i regolamenti o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale definiti da Enti Locali, dallo Stato Italiano o da entri sovranazionali;
- osservare quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate alla Società;
- osservare quanto definito dalle procedure adottate dalla Società in tema di tutela dell'ambiente;
- nella selezione dei fornitori a cui sono affidati la raccolta e il trasporto dei rifiuti prodotti porre particolare attenzione all'affidabilità di quest'ultimi e accertarsi del possesso dei requisiti.
- rispettare la regolamentazione e gli obblighi legislativi vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti (gestione dei formulari e dei registri di carico-scarico, gestione SISTRI);
- assicurare il corretto funzionamento dei presidi tecnici aziendali per assicurare il rispetto della normativa ambientale;
- comunicare con tempestività al responsabile del sistema ambientale o al proprio responsabile di area e all'OdV eventuali situazioni di rischio o pericolo o violazioni norme comportamentali (ad esempio contenute nel Codice Etico) o delle procedure aziendali in tema di tutela ambientale adottate dalla Società;
- informare e formare i lavoratori e fornitori (appalti) sul funzionamento del sistema di gestione ambientale della società per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- informare i lavoratori delle conseguenze derivanti del mancato rispetto delle norme e delle procedure aziendali previste dal sistema di gestione per la tutela dell'ambiente.



La tipologia di attività svolta dalla ING. CRIVELLARI non comporta l'esposizione a questa tipologia di rischio.

SEZIONE N. 11 - ART. 25 - *DUODECIES* D.LGS. 231/01 – IMPIEGO DI MANODOPERA IRREGOLARE

11.1 Descrizione fattispecie di reato

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D.Lgs. 286/1998) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

- 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

11.2 Regole di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale – Sezione 17 si applicano a tutti i destinatari del Modello che intervengono di selezione del personale.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare regole di comportamento, protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'organismo di vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai destinatari è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego nella Società;
- redigere e conservare la documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di selezione e assunzione dei lavoratori stranieri;
- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica:
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.



E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente la fattispecie di reato prevista dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01;
- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o di risolva essenzialmente nell'impiego di lavoratori irregolari.

11.3 Processi e attività sensibili

La ING. CRIVELLARI non è esposta a questa tipologia di rischio.